

**DPR 9 gennaio 1970.**

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Rubino di Cantavenna" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

(G.U n. 71 del 20 marzo 1970)

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE**

**Art. 1.**

La denominazione di origine controllata "Rubino di Cantavenna" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

**Art. 2.**

Il vino "Rubino di Cantavenna" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera 75-90%; Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25%.

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

**Art. 3.**

La zona di produzione del vino "Rubino di Cantavenna" e' costituita dall'intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino.

**Art. 4.**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Rubino di Cantavenna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Rubino di Cantavenna" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

**Art.5.**

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Rubino di Cantavenna" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.

E' consentita nella misura massima del 15% del volume la correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione di origine controllata "Rubino di Cantavenna" con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino "Rubino di Cantavenna" non puo' essere immesso al consumo se non dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

#### Art. 6.

Il vino "Rubino di Cantavenna", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro con riflessi granati;

odore: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;

sapore: asciutto, armonico e pieno;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

acidita' totale minima: 6 per mille.

E' in facolta' del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

#### Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione e ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel recedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.

#### Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Rubino di Cantavenna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930